

527.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 7 — Articolo 14, emendamenti e subemendamento)	18, 19
Missioni vevoli nella seduta del 28 aprile 1999	3	(Sezione 8 — Articolo 15 ed emendamenti) .	20, 21
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 9 — Articolo 16, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	23, 24
Ministro dei trasporti e della navigazione (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 10 — Articolo 2, emendamenti e subemendamenti)	25, 27
Richieste ministeriali di parere parlamentare.....	4	(Sezione 11 — Articolo 11, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) .	29, 33
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 12 — Articolo 12, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) ...	45, 47
Disegno di legge S. 3599 (approvato dal Senato) n. 5858	5	(Sezione 13 — Articolo 17, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) ...	49, 51
(Sezione 1 — Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5, 6	Interrogazioni a risposta immediata	69
(Sezione 2 — Articolo 7 ed emendamento) .	14	(Sezione 1 — Investimenti all'estero degli imprenditori italiani)	69
(Sezione 3 — Articolo 8 ed emendamenti) ..	15	(Sezione 2 — Iniziative a sostegno del turismo in Puglia)	69
(Sezione 4 — Articolo 9, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	15	(Sezione 3 — Rinnovo del contratto dei metalmeccanici)	70
(Sezione 5 — Articolo 10)	17		
(Sezione 6 — Articolo 13 ed emendamenti) .	17, 18		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 — Recupero dei contributi sospesi in occasione del sisma nelle Marche e in Umbria)	70	Disegno di legge di conversione n. 5829	73
(Sezione 5 — Pareri di organi del ministero su opere del comune di Milano)	70	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	73
(Sezione 6 — Partecipazione di atleti disabili a competizioni sportive)	71	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	74
		(Sezione 3 — Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	74

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 aprile 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Berlusconi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Berlusconi, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 aprile 1999 sono stata presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela commerciale del "pane tradizionale italiano" » (5957);

CREMA: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (5958);

MASSIDDA e CUCCU: « Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro » (5959);

SAVELLI: « Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di sottoscrizione delle liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (5960);

SAVELLI: « Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante disposizioni in materia di ricorrenze festive » (5961);

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949 n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa dell'Unità nazionale » (5962);

SAVELLI: « Modifiche alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, e 5 marzo 1977, n. 54, concernenti la celebrazione della festa nazionale della Repubblica » (5963);

VELTRI ed altri: « Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi » (5964);

OLIVO e GAETANI: « Modifica dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, recante nuove norme sulla panificazione » (5965);

BERGAMO: « Norme per il trasferimento dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile dei comuni di aree demaniali marittime della provincia di Cosenza per la successiva cessione ai privati » (5966).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PEZZONI ed altri: « Disposizioni sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occasione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione » (5698) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e IX;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PRESTAMBURGO ed altri: « Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sistema elettorale e di forma di governo » (5892) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

S. 2934. — « Disposizioni in materia di giustizia amministrativa » (*approvato dal Senato*) (5956) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

IX Commissione (Trasporti):

MAMMOLA ed altri: « Disposizioni per favorire il trasporto idroviario delle merci ed incentivi alle imprese che utilizzano tale sistema di trasporto » (5832) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIII.*

**Trasmissione dal ministro dei trasporti
e della navigazione.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione — aggiornata al 31 dicembre 1997 — sullo stato di attuazione dei con-

tratti di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti nel contratto di programma 1994-2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 22 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1999, concernente contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e della legge 6 ottobre 1998, n. 344, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento alla II Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3599 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (5858)

(A.C. 5858 — sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

1. Sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *c*), del predetto decreto legislativo, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle banche consorziate o socie e che i corrispettivi in qualsiasi forma da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società

del gruppo bancario da parte di società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera *a*) nei confronti delle società stesse a condizione che i consorzi medesimi svolgano attività esclusivamente nei confronti delle società consorziate e che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2000, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

5. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: « Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi ».

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: « 53 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: « 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) »;

c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: « 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ».

7. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.

8. Relativamente a quanto previsto ai commi 6, lettere b) e c), 7 e 9, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi

ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.

11. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.

12. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA. Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

6. 30. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

c) alle Poste italiane ed a loro società controllate per le attività inerenti alle prestazioni di servizi esenti da imposta ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 rese da altre società del gruppo Poste Italiane controllate, controllanti ovvero controllata ai sensi dell'articolo 2359 primo comma n. 1 e secondo comma del codice civile, a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta esclusivamente nei confronti delle società del gruppo medesimo.

6. 32. Repetto.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) a società del gruppo il cui volume d'affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'attività di carattere ausiliario sia svolta da quest'ultima società esclusivamente nei confronti delle società del gruppo e che l'ammontare globale dei volumi d'affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, n. 1, e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

6. 41. La Commissione

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia

agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari.

Conseguentemente al disegno di legge finanziari, alla tabella C - Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Legge n. 910 del 1986, articolo 7 comma 8: Edilizia Universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - Cap 7109/P:

1999: 1 miliardo;

2000: 1 miliardo;

2001: 1 miliardo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

6. 5. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis Alla tariffa (parte I) dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

nella nota dell'articolo 2, dopo il numero 2-bis è aggiunto il seguente numero:

Articolo della tariffa: 2;

Note: 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili lire 20.000.

6. 40. Governo.

Al comma 6, lettere b) e c) dopo la parola: rosmarino, aggiungere le parole: peperoncino piccante.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 10. Fino, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Armani, Marengo.

Al comma 6 lettere b) e c), dopo la parola: rosmarino, aggiungere la parola: prezzemolo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 11. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: basilico, aggiungere la parola: prezzemolo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 13. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: basilico, aggiungere la parola: origano.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 14. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: rosmarino, aggiungere la parola: zafferano.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 17. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 6, lettera c), dopo la parola: basilico, aggiungere la parola: origano.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 15. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 6, lettera c), dopo la parola: basilico aggiungere la parola: prezzemolo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 12. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 6, lettera c), dopo la parola rosmarino è aggiunta la parola allora.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 28. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 6, lettera c), dopo la parola: rosmarino aggiungere la parola: zafferano.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 16. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:

d) L'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 è sostituito dal seguente: « 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della

operazione a norma dell'articolo 26, primo comma entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cadente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25«.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

6. 7. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

d) la lettera d) della tabella B è soppressa.

6. 21. Guarino, Piccolo.

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

d) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) si applicano a partire dal 1° gennaio 1999. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né a variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

6. 6. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

d) al n. 31) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972 sono soppresse

le parole: di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel.

6. 22. Guarino, Piccolo.

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 10 è aggiunto il seguente numero: « 28) le locazioni di immobili adibiti, da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, ad uso abitativo e che hanno come conduttori soggetti che non operano in regime IVA ».

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

6. 25. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:

d) all'articolo 10 è aggiunto il seguente numero: « 28) la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ».

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

6. 24. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 7.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

6. 27. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 7, sostituire le parole: sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA con le seguenti: sono esenti dall'IVA.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- 6. 26.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 7, sostituire le parole: ordinaria dell'IVA con le seguenti: ridotta dell'IVA stabilita per i presidi sanitari.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

- 6. 29.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: 6, lettere b) e c),

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 6. 23.** Viale, de Ghislanzoni Cardoli.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

al comma 1 dell'articolo 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di attività di lavoro autonomo.

al comma 1 dell'articolo 34, comma 1, sostituire le parole da: Alle minori entrate fino: 119 miliardi, con le seguenti: Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 14 comma 1, valutate in lire 125 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

- 6. 35.** (Ex 14. 8.) Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: a fitto di azienda,

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

- 6. 8.** Berruti, Conte, Leone.

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme corrispondenti all'IVA applicata ai corrispettivi dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovuti per l'anno 1998 e riscossi nel 1999 sono rimborsate o dedotte dai corrispettivi dovuti per i periodi successivi.

- 6. 19.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

13. All'articolo 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, così come modificato dall'articolo 27, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché all'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le seguenti parole: « di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel ».

- 6. 20.** Guarino, Piccolo.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allatabella a), dopo il numero 127-septiesdecies), aggiungere il seguente:

127-octiesdecies) *Ristrutturazione edilizie.*

14. I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 settembre 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 settembre 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo alle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivi.

sivamente dovuti. L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 323 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

6. 9. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti commi:

13. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 144, sono soppresse le seguenti parole: « , ad eccezione dei prodotti omeopatici ».

14. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 60 miliardi di lire per gli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 4. Galletti, De Benedetti.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976,

n. 648, convertito dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 e di cui all'articolo 2-terdecies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 si interpretano nel senso che per « prestazioni professionali » si intendono anche quelle rese a soggetti privati riguardanti l'opera di riparazione e/o ricostruzione del patrimonio edilizio. ».

14. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare la seguente modifica: al numero 127-*nonies*, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione delle prestazioni relative alla « business class ».

6. 33. Molgora.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

13. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il numero 120-*bis*: prestazioni di servizi inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di eventi congressuali effettuati da strutture alberghiere.

14. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente comma 5: « È ammessa la deduzione dell'IVA corrisposta relativamente alle spese sostenute per prestazioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento di eventi congressuali da parte di strutture alberghiere. La deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, e comunque nel limite di tre eventi all'anno. »

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

6. 18. Conte, Leone, Berruti.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli

obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* nel supplemento ordinario n. 70 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.

6. 42. (ex 5. 3) La Commissione

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

13. I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, n. 12) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

6. 43. La Commissione

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero: « 28) Le cessioni di beni mobili registrati effettuate nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'onere per l'attuazione del presente articolo, si fa fronte mediante riduzione dell'accantonamento preordinato al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del tesoro ».

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

6. 03. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di accertamento).

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono tenuti a conservare i documenti di trasporto o altri documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa.

Conseguentemente, all'articolo 74, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che deve risultare sul mezzo tecnico ».

6. 04. Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

Compensazioni del Gruppo Misto - Rinovamento Italiano Popolari d'Europa

Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.

n. 1. Volontè, Tassone.

Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.

n. 2. Volontè, Tassone.

Alla tabella C,

Presidenza del Consiglio dei ministri:

Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: - 300.000;

2000: - 300.000;

2001: - 300.000.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):

1999: - 100.000;

2000: - 100.000;

2001: - 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):

1999: - 150.000;

2000: - 150.000;

2001: - 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):

1999: - 400.000;

2000: - 400.000;

2001: - 400.000.

n. 3. Volontè, Tassone

(A.C. 5858 - sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Lavoro interinale).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« ART. 26-bis. - *(Disposizioni fiscali).* -
1. I rimborsi degli oneri retributivi e pre-

videnziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

7. 1. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

(A.C. 5858 — sezione 3)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 8.**

*(Scomputo delle imposte
pagate in sede di accertamento).*

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.**

Sopprimerlo.

8. 2. Giordano, Bonato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30 relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente: « I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti

da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali ed ai dipendenti della promotrice. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta ».

8. 3. Berruti, Leone, Conte.**(A.C. 5858 — sezione 4)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 9.**

*(Modifica al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241).*

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, le parole: « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , dei consulenti del lavoro e degli avvocati ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9
DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 9.**

Sopprimerlo.

*** 9. 14. Molgora, Ballaman, Frosio Ron-
calli, Giancarlo Giorgetti.**

Sopprimerlo.

*** 9. 1. Giordano, Bonato.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 le parole da: « iscritti » fino a « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « e gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e degli avvocati che svolgono attività tributarie che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni »

9. 10. Repetto.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 36, comma 1 del decreto legislativo 241 del 1997, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 490 del 1998, le parole « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti « dei consulenti del lavoro, degli avvocati e degli agrotecnici ».

9. 9. Repetto, Merlo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. La prima parte dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituita dalla seguente: « I revisori contabili e gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e degli avvocati svolgenti attività tributaria, che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni ».

9. 7. Leone, Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: dei consulenti del lavoro e degli avvocati *con le seguenti:* dei consulenti del lavoro, degli avvocati e degli agrotecnici.

9. 13. Contento, Giovanni Pace.

Al comma 1, sostituire le parole: e degli avvocati *con le seguenti:* e avvocati, ai re-

visori contabili, ai soggetti ammessi a tenere le scritture contabili, nonché ai soggetti ammessi ad esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e le commissioni tributarie a norma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. 2. Carlo Pace, Contento, Marengo, Antonio Pepe, Fino, Giovanni Pace, Armani.

Al comma 1, sostituire le parole: e degli avvocati *con le seguenti:* degli avvocati e dei revisori contabili.

9. 5. Leone, Conte, Berruti.

Al comma 1 dopo le parole: degli avvocati *aggiungere:* e nei ruoli dei periti e degli esperti in tributi in possesso del diploma di ragioneria o laurea in economia o giurisprudenza o titoli equipollenti.

9. 4. Pistone, Mariani, Brunale, Piccolo.

Al comma 1, dopo le parole: degli avvocati *aggiungere le seguenti:* e nei ruoli dei periti e degli esperti in tributi.

9. 3. Mariani, Pistone, Brunale, Piccolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, le parole: « e dei consulenti del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « degli avvocati, dei consulenti del lavoro e degli agrotecnici »

9. 12. Contento, Giovanni Pace.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 l'alinea e la lettera a) sono sostituite dalla seguente: « Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano

soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro, degli avvocati svolgenti attività tributarie da almeno cinque anni e nel registro dei revisori contabili.

9. 6. Leone, Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998, lettera a), aggiungere dopo « consulenti del lavoro », « degli avvocati e procuratori legali ».

9. 11. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Marengo, Fino, Carlo Pace, Armani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al comma 21 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anteporre le seguenti parole: « Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e ».

9. 01. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

(A.C. 5858 – sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 10.

*(Modalità di compilazione
del conto giudiziale).*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti giustificativi validi ai fini della dimostrazione

nei conti giudiziali delle somme versate dai concessionari in tesoreria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

(A.C. 5858 – sezione 6)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

*(Organismo di controllo degli enti
non commerciali e delle ONLUS).*

1. Il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 192 è inserito il seguente:

« 192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del-

l'organismo di controllo di cui al comma 190 ».

3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 10.** Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Berruti, Conte, Leone.

Sopprimerlo.

* **13. 3.** Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti.

13. 4. Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: è investito fino alla fine del periodo.

13. 7. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: di indirizzo.

13. 9. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: indirizzo, promozione e.

13. 6. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 2 capoverso, sopprimere le parole: i poteri e.

13. 8. Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'applicazione del presente articolo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

13. 5. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.

13. 2. Berruti, Conte, Leone.

(A.C. 5858 — sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Regime fiscale dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223).

1. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio

1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità percepite nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori, che hanno destinato l'intera indennità percepita dall'INPS alla costituzione di una nuova società cooperativa, possono fruire della prevista esenzione, nei limiti del rimborso di imposta derivante dall'attuazione del comma 1, investendo nella società cooperativa della quale fanno parte, mediante aumento del valore della quota posseduta.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1999 e in lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 3. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di imprese costituite in forma individuale o societaria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: alla costituzione di una nuova società cooperativa, aggiungere le seguenti: ovvero di una nuova impresa costituita in forma individuale o societaria.

***14. 6.** Repetto.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di imprese costituite in forma individuale o societaria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: alla costituzione di una nuova società cooperativa, aggiungere le seguenti: ovvero di una nuova impresa costituita in forma individuale o societaria.

*** 14. 4.** Giovanni Pace, Armani, Antonio Pepe, Fino, Carlo Pace, Marengo, Contento, Carlo Pace.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di imprese costituite in forma individuale o societaria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: alla costituzione di una nuova società cooperativa, aggiungere le seguenti: ovvero di una nuova impresa costituita in forma individuale o societaria.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

*** 14. 5.** (14. 7) Leone, Conte, Berruti, De Luca.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
14. 7 DELLA COMMISSIONE.

Sopprimere il comma 3-bis.

0. 14. 7. 1. Leone, Conte.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973 n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo periodo la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

Nel secondo periodo le parole: « sessanta » e « quaranta » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinquanta » e « venticinque »;

3-ter. Il termine del 20 aprile 1998, previsto dal comma 1, dell'articolo 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa è fissato al 16 settembre 1999. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a decorrere dal 21 aprile 1998. L'esclusione ha effetto dall'anno 1999.

3-quater. Gli importi dovuti, se eccedenti 5 milioni di lire, possono essere versati per il 40 per cento entro il 16 settembre 1999 e, per la restante parte, in quote di pari importo entro il 16 dicembre 1999 ed il 16 marzo 2000, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. 7. La Commissione

COMPENSAZIONE

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

(A.C. 5858 - sezione 8)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DA SENATO

ART. 15.

(Giochi).

1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;

b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

3. Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 15. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere la parola: anche.

* **15. 10.** Piccolo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

* **15. 14.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in via temporanea con le seguenti: in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.

15. 12. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in concessione con le seguenti: previa autorizzazione ovvero gara europea.

15. 2. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: accettazione aggiungere le seguenti: fino al 31 dicembre 1999.

15. 13. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: i quali fino alla fine del periodo.

15. 3. Berruti, Conte, Leone, Rubino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle finanze, con apposito regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è autorizzato ad introdurre il gioco del bingo, mediante affidamento in concessione, in via sperimentale, alla struttura che garantisce il gioco del lotto. Il suddetto periodo sperimentale non può superare i quattro anni e non potrà prevedere l'utilizzo di più di quattrocento sale per l'esercizio del gioco. La struttura affidataria per l'inizio e lo sviluppo della attività sperimentale del gioco e del suo indotto potrà associarsi ad una o società dell'Unione europea notoriamente esperte nella gestione di tale gioco. Alla fine del periodo sperimentale, valutando i risultati

conseguiti e le esperienze maturate, saranno bandite gare per la prosecuzione dell'esercizio di detto gioco.

15. 7. Mazzocchi, Rubino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono altresì riconosciuti come soggetti abilitati all'accettazione di scommesse a quota fissa le società residenti all'estero ed operanti per il tramite di agenzie di intermediazione italiane. Le stesse vengono riconosciute soggetto passivo d'imposta al netto dei prelievi già trattenuti all'estero.

15. 8. Piccolo, Rubino.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per tutta o parte della con le seguenti: per la parte di.

15. 4. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione di tali somme deve essere sottoposta per un preventivo parere alle competenti commissioni parlamentari.

15. 5. Berruti, Conte, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) finanziamento di progetti, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, mirati alla costruzione e gestione di strutture di accoglienza per i cavalli dimessi dagli ippodromi, dai maneggi e dalle vetture da piazza a trazione ippica ».

15. 1. De Benetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che regola le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trasferimento e gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo in relazione alla presenza del fine di lucro e alla circostanza che la vincita, o la perdita, sia interamente, o quasi, aleatorio, con esclusione delle macchine dei giochi i cui servizi sono gestiti o affidati in gestione dalla Pubblica Amministrazione;

b) definizione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione come quelli nei quali non ricorrono gli elementi essenziali del gioco d'azzardo e determinazione, con decreto del Ministro dell'Interno, sentite le Associazioni Nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei limiti massimi, in quantità e valore, dei premi o vincite erogabili dagli stessi;

c) previsione di una autorizzazione di polizia per tutti i soggetti che effettuano la gestione economica in qualsiasi forma degli apparecchi di cui alla lettera b) del presente comma;

d) determinazione con decreto del Ministro dell'interno, delle prescrizioni tecniche e delle caratteristiche costruttive e funzionali degli apparecchi di cui alla lettera b);

e) previsioni di uno specifico preventivo accertamento, tramite un'apposita commissione tecnica di omologazione, dei dati di identificazione e della corrispondenza degli apparecchi di cui alla lettera b) o, se prodotti in serie, dei loro prototipi alle prescrizioni e alle caratteristiche de-

terminate dal Ministro dell'interno, per l'ammissione di detti apparecchi alla gestione economica in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, secondo disposizioni stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

f) previsione di disposizioni transitorie sia per la richiesta dell'autorizzazione di cui alla lettera c) da parte dei soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del decreto di cui alla lettera e), svolgono attività di gestione economica degli apparecchi di cui alla lettera b), sia per la sottomissione degli apparecchi che, alla stessa data, sono installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, all'accertamento di cui alla lettera e);

g) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, fine ad un limite massimo di 20 milioni (triplicabili in caso di recidiva), di confisca e di distruzione degli apparecchi, nonché di sanzioni amministrative accessorie, per le violazioni della presente legge e dei decreti di attuazione;

h) aumento dell'ammenda prevista dal nono comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel minimo, a lire 20.000.000 e, nel massimo, a lire 100.000.000;

i) soppressione delle disposizioni incompatibili con la presente legge.

15. 6. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 25/12/98 sono compresi i ricevitori del Lotto

come individuati dall'articolo 4 della legge n.528/82, nonché dal decreto ministeriale n.2/204975 del 6 maggio 1987.

* **15. 9.** Piccolo, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 25 dicembre 1998, sono compresi i ricevitori del Lotto come individuati dall'articolo 4 della legge n. 528 del 1982, nonché dal decreto ministeriale n. 2/204975 del 6 maggio 1987.

* **15. 16.** Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Tra i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 25 dicembre 1998, sono compresi i ricevitori del Lotto come individuati dall'articolo 4 della legge n. 528 del 1982, nonché dal decreto ministeriale n. 2/204975 del 6 maggio 1987.

* **15. 20** (15. 9 e 15.16). Pagliuca.

(A.C. 5858 – sezione 9)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il comma 29 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

- * **16. 6.** Colucci, Proietti, Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani.

Sopprimerlo.

- * **16. 4.** Guarino, Pistone, Battaglia, Lucidi, Piccolo, Brunale.

Sopprimerlo.

- * **16. 5.** Berruti, Leone, Conte, Viale, Armosino, Crimi, De Luca.

Al capoverso sostituire le parole da: solo sino alla fine del capoverso con le seguenti: presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi, nonché nelle strutture cui sia affidata la concessione sulle dette corse.

- 16. 1.** Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, son aggiuntre, in fine, le parole: « e nei casi di trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed per donazione o altra libertà in linea retta di primo grado riconosciuti ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

- 16. 01.** Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

COMPENSAZIONE

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopprese le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

- n. 1.** Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

- n. 2.** Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

(A.C. 5858 — sezione 10)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE AC-
CANTONATO NELLA SEDUTA DEL 27
APRILE 1999

ART. 2.

*(Modifiche alla disciplina dei redditi
di impresa).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) prevedere, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000 la facoltà per il contribuente di richiedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con

applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996;» sono inserite le seguenti: «la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento;»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla

data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di una perdita.

8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d)*, le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli

investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *d)*, del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di

contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

14. Al comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Per specifici settori produttivi » sono inserite le seguenti: « o imprese »; e dopo le parole: « diversi criteri e modalità di deduzione » sono inserite le seguenti: « , compreso il superamento del predetto limite del 5 per cento. Per avvalersi di tali criteri e modalità, il soggetto interessato deve presentare apposita documentazione al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria attestante che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione vanno effettuate nella misura indicata, ancorché eccedente il suddetto limite, al fine di assicurare il normale esercizio degli impianti ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI
NELLA SEDUTA DEL 27 APRILE 1999

ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2. 82 DELLA COMMISSIONE.

Sostituire le parole da: i dividendi *sino*
a: n. 64 *con le seguenti:* gli utili di eserci-

zio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dalla agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e inclusi quelli.

0. 2. 82. 1. Leone, Conte.

Sostituire le parole da: e al 31 dicembre 1999 sino alla fine del comma con le seguenti: e successivi fino alla scadenza delle agevolazioni di cui sopra, possono essere esclusi dalla formazione del reddito di impresa se determinano la riduzione o l'annullamento delle perdite anche già riportabili.

0. 2. 82. 2. Leone, Conte.

Il comma 7 è sostituito con il seguente:

7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: da 8 a 12 inserire le seguenti: nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente.

2. 82. (Nuova formulazione). La Commissione.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In deroga al disposto di cui all'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limitatamente ai periodi d'imposta 1999 e 2000, gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi già formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del citato testo unico, calcolate nella misura del 58,73 per cento dei predetti utili. La deroga non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.

2. 66. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I dividendi percepiti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni indicate nell'articolo 106 dello stesso testo unico e per i quali è attribuito il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa qualora dalla loro imputazione derivi una riduzione od annullamento della perdita riportabile ai sensi dell'articolo 102 del suddetto testo unico.

2. 71. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Per le società indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

2. 70. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7, sostituire le parole da: relativi sino a: 1999 con le seguenti: le riserve e gli altri fondi presenti nei bilanci al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 74. (0. 2. 67. 1.) Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle anche già riportabili.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 67. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 7 sostituire la parola: relativi con le seguenti: e quelli relativi.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

2. 68. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli.

COMPENSAZIONI

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

(A.C. 5858 – sezione 11)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

*(Disposizioni in materia
di federalismo fiscale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonchè di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni

caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;

b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera *e)* avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera *i)*;

h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera *b)* alla

copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;

i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

l) previsione di una revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli soltanto per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419, garantendo al contempo l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;

n) estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito del-

l'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

p) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente ar-

titolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali era-
riali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi

uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'utente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di

approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza ».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate direttamente ai comuni ».

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano

atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

13. Al comma 149, lettera *d)*, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

14. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

15. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

* **11. 79.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimerlo.

* **11. 51.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.

* **11. 17.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sopprimere il comma 1.

11. 11. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole da: è delegato fino a: legislativi aventi con le seguenti: è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge avente

11. 10. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole: e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali.

11. 72. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: erariali aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli finalizzati ad interventi sulle isole minori.

11. 19. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel settore delle calamità naturali, aggiungere le seguenti: comprese quelle specificatamente relative al settore agricolo.

11. 20. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel settore delle calamità naturali, aggiungere le seguenti: e dell'agricoltura.

11. 48. Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: nonché di quelli a

specifico destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale.

11. 49. (11. 80) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Cè.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: , rilevante interesse nazionale; aggiungere le seguenti: quest'ultimi devono essere limitati nella quota massima del 3 per cento dell'ammontare dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario;

11. 81. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: , rilevante interesse nazionale; aggiungere le seguenti: quest'ultimi devono essere limitati nella quota massima dell'1 per cento dell'ammontare dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario;

11. 82. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: assistenziali sino alla fine del comma con le seguenti: di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti la gestione dei servizi e le tecnologie e biotecnologie sanitarie. Il riparto delle somme occorrenti per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica e sperimentale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le relative somme sono erogate con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187;

11. 18. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola assistenziali con le seguenti: di ricerca.

11. 83. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: inferiore alla relativa spesa storica con le seguenti: superiore alla relativa spesa storica. Previsione di un fondo speciale specifico per la ricerca da integrare annualmente attraverso la fiscalità generale.

11. 84. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, sino alla fine della lettera con le seguenti: compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulla benzina.

Conseguentemente al medesimo comma 1, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e garantire che il complessivo delle compartecipazioni derivi per due quinti dal gettito dell'IVA, per due quinti dal gettito dell'IRPEF e per un quinto dal gettito dell'accisa sulla benzina.

11. 68. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, fino a: inalterato; con le seguenti: l'istituzione di una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IRPEF complessivo.

11. 67. Roscia, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: fino ad un valore non

superiore a 2 punti percentuali, con le seguenti: comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali.

11. 57. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: fino, a: riduzione, con le seguenti: con corrispondente riduzione.

11. 21. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: inalterato, aggiungere le seguenti: per tutte le fasce di reddito.

11. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: 450 lire al litro aggiungere le seguenti: , ovvero 500 lire al litro per le regioni a statuto speciale di confine al fine di permettere la riduzione della concorrenzialità delle rivendite di benzine negli Stati confinanti;.

11. 63. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo, con le seguenti: non inferiore al 20 per cento del gettito IVA di ogni regione.

11. 58. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: gettito IVA complessivo con le seguenti: gettito IVA riscosso nella singola regione.

11. 71. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere in fine le parole: coregionalizzata in base alla distribuzione regionale del gettito IVA relativo ai consumi finali.

11. 43. Possa, Conte.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tenuto conto, sino alla fine della lettera con le seguenti: che il complessivo provento delle compartecipazioni sia non inferiore all'ammontare complessivo dei trasferimenti aboliti.

11. 66. Giorgetti Giancarlo, Molgora.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: complessiva, aggiungere le seguenti: regione per regione.

11. 85. Cè, Giorgetti Giancarlo, Molgora.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed una congrua dotazione del fondo perequativo di cui alla lettera e) per l'eliminazione degli squilibri socioeconomici territoriali.

11. 55. Boccia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) attribuzione della quota di compartecipazione all'accisa sulla benzina, di cui alla lettera b), alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Il versamento e la riscossione del tributo avvengono ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

11. 70. Giancarlo Giorgetti, Formenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11. 86. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:

d) previsione di meccanismi perequativi interregionali, da attivarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) insufficienza della capacità fiscale in rapporto al soddisfacimento del fabbisogno medio procapite standardizzato dei servizi sanitari indispensabili, calcolato con appositi parametri;

2) i trasferimenti interregionali dovranno garantire, alle regioni riceventi, al massimo il raggiungimento del 90 per cento della capacità fiscale media nazionale;

3) i trasferimenti non dovranno coprire le mancate entrate derivanti dalla presenza di un'evasione regionale superiore al livello medio di tollerabilità calcolato su base nazionale.

11. 53. Molgora, Frosio Roncalli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
11. 56 BOCCIA.

Sostituire le parole: in particolare quelli sanitari ed assistenziali, ad un livello di adeguatezza medio e secondo standard nazionali uniformi con le seguenti: a livelli nazionali essenziali ed uniformi.

0. 11. 56. 1. Soro, Izzo, Boccia.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le parole: ciò al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali.

11. 56 (Nuova formulazione). Boccia.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: fabbisogni sanitari aggiungere le seguenti: e di quelli derivanti dall'insieme dei servizi minimi di trasporto, quali definiti in ambito regionale in conformità al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422.

11. 24. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: previsione, inoltre, sino alla fine della lettera.

11. 78. (11. 55) Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: nel quale sino alla fine della lettera.

11. 25. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera d) dopo la parola: nonché, inserire le seguenti: della capacità di recupero dell'evasione fiscale e.

11. 59. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. previsione di strumenti atti a consentire l'applicazione di leggi, emanate da qualunque regione, o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea nonché dalle norme ad essi connesse, volte a modificare i criteri di applicazione e controllo, le aliquote e gli importi, nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota re-

lativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.

11. 26. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. previsione di strumenti per la possibilità di emanazione di leggi regionali finalizzate a modificare i criteri di applicazione e di controllo, le aliquote e gli importi nonché le eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative. Le norme regionali così emanate debbono consentire l'equilibrio del bilancio dello Stato e non possono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.

11. 27. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. L'ammontare del finanziamento del trasporto pubblico locale deve essere comprensivo tanto della quota stanziata in bilancio per il funzionamento del Fondo Nazionale Trasporti, istituito dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, quanto degli importi straordinari previsti sul medesimo bilancio dello Stato, a partire dal 1990, quale quota aggiuntiva e straordinaria destinata a compensare i disavanzi delle imprese di trasporto pubbliche e private non coperti dagli stanziamenti ordinari.

11. 28. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. previsione di procedure dirette a consentire che la ripartizione del gettito complessivo delle compartecipazioni, di cui alla lettera *b)*, tra le diverse regioni venga effettuata in modo da garantire ad ogni regione il gettito derivante dai tributi effettivamente riscossi nei rispettivi territori.

11. 61. Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Molgora.

Sopprimere la lettera e).

11. 77. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) previsione di istituire un fondo sanitario perequativo nazionale finanziato annualmente mediante apposito stanziamento da definirsi in sede di approvazione della legge finanziaria. Prevedere che la ripartizione del suddetto Fondo venga effettuata annualmente dal Ministro della sanità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

11. 87. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Alla lettera e) sostituire le parole: attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b) con le seguenti: utilizzando il fondo di cui all'articolo 1, considerando il recupero dell'evasione regione per regione.

11. 76. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: alla compartecipazione all'IVA sino alla

fine della lettera, con le seguenti: al fondo di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge generato nelle regioni per cui si richiede l'intervento perequativo.

11. 60. Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

11. 29. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti.

11. 75. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) previsione di analoghe procedure di monitoraggio e di verifica dei servizi di trasporto pubblico locale in base a livelli *standard* definiti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e finalizzati alla realizzazione di reti regionali destinate a garantire sistemi di mobilità sociale omogenei sull'intero territorio nazionale.

11. 30. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

11. 88. Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: garantendo al contempo aggiungere le seguenti: la salvaguardia dei diritti degli iscritti ad enti e casse prima della data di entrata in vigore della presente legge.

11. 100. Fantozzi, Piscitello.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

11. 31. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: con quella sino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo tale da raccordare la stessa fra le diverse regioni, senza intervenire in quanto previsto negli statuti speciali delle regioni e delle province autonome.

11. 32. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

o-bis) previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, facoltà per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale.

11. 62 (Nuova formulazione). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Bartolich, Guerra, Michielon, Conte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) prevedere, anche in attuazione delle norme già vigenti, misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi:

1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati attuativi della legge 17 marzo 1997, n. 59.

2) le Regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire col gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento.

11. 42. Armani, Giovanni Pace, Carlo Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

11. 12. Giordano, Bonato.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del complesso.

* **11. 89.** Cè, Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del complesso.

* **11. 33.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del complesso delle con le seguenti: delle singole.

11. 34. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: statuto ordinario aggiungere le seguenti: né aumenti della pressione fiscale.

11. 35. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti che

esprimono il loro parere vincolante entro novanta giorni dal ricevimento degli stessi.

11. 13. Giordano, Bonato.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: al Parlamento sino alla fine del periodo con le seguenti: , per l'espressione del parere, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

11. 65. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

11. 8. Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

11. 7. Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

11. 9. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonché

le province autonome, possono determinare con propria legge, per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote e agli importi, nonché alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi alle norme statali in materia IVA, IRAP, imposta sul bollo, tasse per concessioni governative, nonché in materia di IRPEF e IRPEG ma senza intervenire in variazione dell'aliquota relativa all'imposta base. Le norme regionali così emanate non debbono determinare, nel loro complesso, l'aumento percentuale medio della pressione fiscale in relazione ai redditi prodotti.

3-ter. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal precedente comma:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al precedente comma nelle casse erariali, i trasferimenti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3-quater. Qualora i provvedimenti di cui al comma 3-bis siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 3-ter devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e Regione (o Provincia Autonoma).

3-quinquies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

3-sexies. Con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero delle finanze, d'intesa con la Regione e la Provincia Autonoma legiferante ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma *3-bis* del presente articolo, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

3-septies. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali.

11. 36. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a favore dei rispettivi comuni di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

11. 52. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Carlo Pace, Berruti.

Sopprimere i commi da 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 10.

11. 69. Molgora.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **11. 37.** Berruti, Conte, Leone, Viale, Tremonti, Armosino, De Luca, Crimi.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale

* **11. 156.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 26 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448 del 1998.

11. 90. La Commissione

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 kW, con le seguenti: 10 kW.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 2400 milioni annui è coperto con le maggiori entrate di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

11. 5. De Benetti, Scalia.

Al comma 9, capoverso 2, all'alinea, secondo periodo, dopo le parole una addizionale, aggiungere le seguenti: , ad invarianza di spesa a carico dell'utente,

11. 14. Giordano, Bonato.

Al comma 9, capoverso 2, lettera c) sopprimere il secondo e terzo periodo.

11. 15. Giordano, Bonato.

Al comma 9, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

* **11. 44.** Repetto.

Al comma 9, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

* **11. 41.** (11. 47) Conte, Leone, Berruti, De Luca.

Al comma 9, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

* **11. 39.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Fino, Carlo Pace, Marengo, Contento.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

11. 16. Giordano, Bonato.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

11. 73. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'ente liquidatore è tenuto a garantire il diritto agli enti locali interessati di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica.

11. 50. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Sopprimere il comma 15.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

11. 38. Berruti, Conte, Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: nel limite della variazione percentuale, *sino alla fine* dello stesso comma;

c) agli articoli 12 comma 1, 13 comma 3, 14 commi 1 e 4, 15 commi 2, 4 e 5, le tariffe sono aumentate nella misura del 40 per cento.

11. 45. Manzione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. L'articolo 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, stesso decreto, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica resta ferma la loro non applicabilità alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, così come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica.

11. 91. La Commissione.

Sostituire la rubrica con la seguente:

Delega per l'attribuzione alle regioni di quote del gettito dell'Irpef, dell'IVA e dell'accisa sulla benzina.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge sopprimere le parole: e federalismo fiscale.

11. 54. Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostegno alle attività di rilevanza strategica per il Paese quali lo sviluppo di tecniche e di tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei processi produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione e il recupero dei centri urbani e del territorio;

b) progressivo trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro al consumo delle risorse naturali impiegate nei processi produttivi, allo scopo di incentivare la crescita di occupazione;

c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili allo scopo di realizzare più elevati livelli di efficienza del sistema produttivo e di ridurre l'incidenza dei costi derivanti dall'acquisto di tali tecniche;

d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire progressivamente le fonti energetiche tradizionali più inquinanti;

e) riduzione del carico tributario gravante sulle imprese per gli oneri relativi

agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

11. 02. (Ex 10. 01) De Benetti.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utiliz-

zando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopprese le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

n. 1. Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

n. 2. Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».

n. 3. Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 1.000.000;

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000.

n. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

n. 5. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

n. 6. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

n. 7. Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

n. 8. Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

n. 9. Giordano, Bonato.

(A.C. 5858 – sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

1. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « addizionale » sono inserite le seguenti: « provinciale e »;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: « Con decreto del » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti del »; dopo le parole: « è stabilita l'aliquota », sono inserite le seguenti: « di compartecipazione »; alla fine è aggiunto il seguente periodo: « L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. »;

c) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « dell'aliquota », sono aggiunte le seguenti: « di compartecipazione »;

d) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. »;

e) all'articolo 1, comma 6, le parole: « è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa » sono sostituite dalle seguenti: « è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti »;

f) all'articolo 1, comma 7, primo periodo, dopo le parole: « La ripartizione »

sono inserite le seguenti: « tra le province e » e, nel primo e nel secondo periodo, è soppressa la parola: « comunale »;

g) all'articolo 1, comma 7, all'inizio del quarto periodo, sono inserite le seguenti parole: « Per le province e »;

h) all'articolo 1, comma 8, primo e secondo periodo, prima delle parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « le province ed »;

i) all'articolo 1, comma 9, dopo le parole: « sono versati » sono inserite le seguenti: « alle province e »;

l) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: « trasferiti », sono inserite le seguenti: « alle province e »;

m) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « i proventi dell'addizionale » sono inserite le seguenti: « provinciale e », e dopo le parole: « vengono ripartiti » sono inserite le seguenti: « fra le province e »;

n) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « dei proventi dell'addizionale » sono inserite le seguenti: « provinciale e »; dopo le parole: « da operare e da consolidare, », sono inserite le seguenti: « per ciascuna provincia e »;

o) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio »;

p) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « risorse aggiuntive acquisite » sono inserite le seguenti: « dalle province e ».

2. Gli interventi previsti al comma 1 saranno definiti in modo da garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato per gli anni 2000 e 2001.

3. Nell'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla lettera f), le parole: « attribuzione ai comuni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, compresi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quelli traslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi; » sono soppresse.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Repetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

12. 4. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, lettera l), aggiungere il seguente periodo: e sono aggiunte in fine le parole: « i trasferimenti aggiuntivi vengono calcolati sulla base di valori capitali medi del minor costo per lo Stato delle funzioni e dei compiti trasferiti. »

12. 2. Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « al numero dei residenti nel comune e nelle provincie. »

12. 9. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: « ai trasferimenti aggiuntivi richiamati al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « gettito dell'Irpef nei rispettivi territori

come desunto dalle più recenti statistiche del Ministero delle finanze disponibili. »

12. 6. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, lettera o) dopo le parole: ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, inserire le seguenti: fissato in misura non inferiore ad un punto percentuale.

Conseguentemente il comma 2, dopo le parole: bilancio dello Stato, aggiungere: e dei singoli enti locali.

12. 3 (Nuova formulazione). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:

o) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. L'aliquota di compartecipazione non potrà, inoltre, essere determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, in misura inferiore a quella necessaria, per compensare l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali nel loro complesso. Per la copertura finanziaria delle nuove entrate erariali si provvede mediante riduzione dei trasferimenti ai comuni.

12. 5. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La compartecipazione non può determinare un aumento del gettito complessivo dell'Irpef.

12. 7. Molgora.

Sopprimere il comma 2.

12. 10 Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è

sostituito dal seguente: « 2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, è versata direttamente alle regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. »

12. 11. La Commissione

Sopprimere il comma 3.

12. 8. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
12. 04 DEL GOVERNO.

Al comma 1, sostituire le parole da: di interesse sino alla fine del comma con le seguenti: ufficiale di sconto.

0. 12. 04. 1. Molgora.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.

3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.

4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province ed i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. 04. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modifiche aggiungere, in fine, i seguenti commi: « Entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla verifica dell'ipotesi di incompatibilità di tutti i componenti delle commissioni tributarie e adotta le relative dichiarazioni di decadenza. A tal fine i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per il periodo di cui al comma precedente, su richiesta del Consiglio di presidenza ».

2. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma

2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. »

3. Con decreto del Ministero delle Finanze, previo parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono fissati i criteri generali di valutazione ed i punteggi indicati nelle tabelle E ed F allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545.

4. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente: « 2. La liquidazione delle spese e dei compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica e in favore dell'amministrazione finanziaria avviene anche sulla base dell'impegno professionale profuso in rapporto alla complessità della controversia e all'attività processuale svolta ».

12. 01. Piccolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 454, sono aggiunti i seguenti commi:

4. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

5. Ai magistrati tributari, qualora non spettante ad altro titolo, viene attribuita l'indennità di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, con le modalità in essa previste.

12. 02. (Ex 20. 01.) Piscitello.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Art. 3. 1. I presidenti e vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, anche onorari, amministrativi, o militari, in servizio o a riposo o, in via subordinata, tra i magistrati tributari in servizio purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F ».

All'articolo 8, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) coloro che esercitano in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario, purché a titolo oneroso, o accessorio ad altra prestazione comunque retribuita, la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario ».

12. 03. (Ex 20. 02.) Piscitello.

(A.C. 5858 – sezione 13)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 17

*(Modifica ai criteri di determinazione
del reddito delle unità immobiliari).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonchè al fine di evitare aggravii all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata

per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera *c*); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;

b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;

c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;

d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;

e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisi-

che, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998;

f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;

g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;

h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;

i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;

l) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;

m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere,

che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. Il comma 4-*quater* dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.

5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b*),

b-bis) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Per il periodo d'imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera *e*), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.

9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17. 66.** Contino, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Sopprimerlo.

* **17. 53.** Radice, Stradella.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

al comma 8, sostituire le parole da: di cui fino a: ivi previsti con le seguenti: delle somme versate per la conduzione di contratti di locazione relativi all'abitazione di residenza;

al comma 9, sopprimere il primo periodo

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: 7 e 8 con le seguenti: 1 e 2;

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Il comma 154 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è soppresso.

17. 22. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: è delegato ad emanare con le seguenti: è impegnato a presentare un disegno di legge; e sopprimere le parole: uno o più decreti legislativi

17. 13. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: nove mesi, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

17. 14. Giordano, Bonato, De Cesaris, Carlo Pace, Berruti.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: aggravati all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali con le seguenti: ag-

gravi a carico di tutte le fattispecie impositive per effetto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali.

17. 74. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: aggravati aggiungere le seguenti: per ciascuna fattispecie impositiva.

17. 23. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con aliquote equivalenti a quelle previste per il reddito da risparmio mobiliare, con una deduzione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa prevedendo, nel rispetto del mantenimento dei livelli complessivi di gettito, un'unica aliquota.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 24. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) assoggettamento dei redditi degli immobili, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, all'imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento, indipendentemente dal reddito complessivo del contribuente;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera

a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 56. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: assoggettamento dei redditi dei fabbricati con le seguenti: esenzione a decorrere dal 1° gennaio 1999, per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relative alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora doveva; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera a) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore. Assoggettamento, per i proprietari di non più di tre abitazioni sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, dei redditi dei fabbricati...

All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera a), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

Seguono compensazioni di Rifondazione comunista

17. 12. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **17. 25.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rinnovo Italiano Popolari d'Europa

* **17. 55.** Volontè, Tassone

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito *con le seguenti:* con un sistema di aliquote che assicuri la progressività del prelievo fiscale

17. 1. Pistone, Carazzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e, per i redditi derivanti da locazione *sino a:* lettera c).

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

* **17. 26.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e, per i redditi derivanti da locazione *sino a:* lettera c).

* **17. 6.** Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la previsione di compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. 54. Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) esclusione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze.

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorra, nel medesimo articolo e in quelli successivi le parole: unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

17. 69. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) esclusione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze. Non rientrano nell'esclusione le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 alle quali si applicano le successive disposizioni.

17. 70. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione di esenzione d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle per-

soni fisiche per l'unità immobiliare adibita da abitazione principale;

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

17. 82. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) esenzione dall'imposta sul reddito dalle persone fisiche per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 57. Formenti, Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) determinazione ed individuazione delle agevolazioni eventuali tese a impedire l'aumento dell'onere fiscale per effetto del nuovo regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi soggetti all'aliquota prevista per i primi tre scaglioni e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. 15. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione di misure agevolative, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, l'onere fiscale gravante sugli immobili per effetto del nuovo regime di tassazione.

17. 77. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con le seguenti: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per i redditi più bassi

17. 45. Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe, Marengo, Armani, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: più bassi, con le seguenti: inferiori a lire 70 milioni lordi

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 27. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: previsione di compensazione ai fini Irpef del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per un'altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. 28. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) abrogazione dell'articolo 34 del TUIR del decreto del Presidente della Re-

pubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 limitatamente ai proprietari di abitazione che stipulano contratti di locazione secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 431 del 9 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 16. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: determinazione e successiva fissazione fino a: n. 662, con le seguenti: determinazione del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo e non concesse in locazione secondo il valore convenzionale del canone di locazione definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazione, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 58. Formenti, Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, con le seguenti: al fine mantenere sostanzialmente invariato il livello del prelievo fiscale reale sulle unità immobiliari

17. 44. Carlo Pace, Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali con le seguenti: della necessità di ridurre il carico complessivo del prelievo fiscale ed il carico specifico del settore immobiliare, di coefficienti

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 29. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: in misura tale fino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo tale da prevedere l'esenzione totale per i proprietari di unica casa di categoria catastale A2, A3, A4 e A5 sull'intero territorio nazionale, adibita a propria abitazione e l'introduzione contestuale di un'aliquota pari al 10 per mille relativa alla unità immobiliari che insistono sul territorio comunale non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi e per le quali non risulti versata l'imposta a registro qualora dovuta. Ai commi che adottano per intero quanto previsto dalla presente lettera d) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata da detta adozione, in attesa della compartecipazione degli stessi alle entrate fiscali generali dello Stato, è corrisposta dall'Amministrazione statale la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 17. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.

Conseguentemente, al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare

l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 59. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica dagli immobili, fissati dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 evitando maggiori oneri per il contribuente rispetto vigente normativa.

17. 30. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica dei fabbricati, fissati dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

17. 80. Viale, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) sostituzione del comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 nel senso che sulle somme dovute per imposta si applicano gli

interessi moratori nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto con efficacia dal 1° gennaio 1993.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 90. (Nuova formulazione) (ex 10. 02.)
Viale, de Ghislanzoni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) applicazione delle disposizioni relative alla conservazione del catasto terreni per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della legislazione vigente.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 79. Viale, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) istituzione di una detrazione relativa al canone di locazione non inferiore al 40,5 per cento ai fini della imposta sulle persone fisiche, in favore dei conduttori contribuenti che ricadono nei primi tre scaglioni di reddito, che non posseggono nessuna casa di proprietà nel territorio comunale in cui dimorano e che non posseggono, comunque, più di una casa di proprietà nell'intero territorio nazionale e limitatamente all'abitazione principale, a partire dall'anno di imposta 1999 e in rapporto a qualsiasi tipo di contratto di locazione.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 18. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: avuto sino alla fine della lettera.

17. 31. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998,

* **17. 52.** Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998.

* **17. 86.** La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata.

17. 19. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) modifica del regime di riduzione forfettaria dei redditi derivanti dai contratti di locazione di cui all'articolo 34, comma 4-bis del TUIR, prevedendo che tale riduzione si applichi solo per i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, con conseguente destinazione delle maggiori entrate derivanti alle finalità di cui alle lettere e) del presente articolo.

17. 65. Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) estensione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a tutti i locatori, indipendentemente dal tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998, e per tutti i comuni del territorio nazionale;

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota

sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 60. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) riduzione delle imposte sui trasferimenti degli immobili;

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 61. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: rimodulazione, con la seguente: riduzione

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 32. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo con le

seguenti: mediante determinazione di aliquote che non determinino nuovi maggiori oneri per il contribuente

17. 33. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: di valori ridotti rispetto a quelli di estimo con le seguenti: dei valori catastali

17. 81. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: , in modo da evitare incrementi del gettito complessivo.

17. 75. Molgora.

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo in particolare la riduzione dell'imposta di registro al 2 per cento.

17. 85. Testa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituzioni di sgravi fiscali al reddito d'impresa per le aziende che, in modo singolo o associato, provvedono al reperimento di alloggi nel territorio da destinare ai lavoratori non in grado di superare altrimenti i problemi di mobilità e di disagio abitativo, e al pagamento di una quota dell'affitto diretto o convenzionale;

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia

17. 34. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

17. 35. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: armonizzazione, fino a: donazioni, con le seguenti: armonizzazione e semplificazione, anche mediante unificazione, nonché autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, sull'incremento di valore degli immobili

17. 36. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti Viale.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: armonizzazione, aggiungere le seguenti: in senso favorevole al contribuente

17. 49. Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Marengo, Armani, Fino.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ad invarianza di gettito, con le seguenti: con riduzione di gettito

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totali copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 62. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: imponibile in materia immobiliare aggiungere le seguenti: e loro assoggettamento all'aliquota fissa pari al 3 per cento.

Conseguentemente al comma 9 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8.

17. 63. Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2002. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1° gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa. Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento.

17. 37. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con

regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento. Conseguentemente, i termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono prorogati al 30 giugno 1999. La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contributi o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. L'importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere corrisposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre 1999. L'importo delle rate è maggiorato dell'interesse pari al 5 per cento annuo. Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

17. 38. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater, 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e sua eventuale sostituzione con dichiarazione di altro contenuto e di diversa efficacia.

17. 39. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

17. 40. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: vigenti aggiungere le seguenti: tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti.

17. 87. La Commissione

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: confermando in ogni caso le norme agevolative previste dall'articolo 8 della citata legge n. 431 del 1998.

* **17. 43.** Pistone.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: confermando in ogni caso le norme agevolative previste dall'articolo 8 della citata legge n. 431 del 1998.

* **17. 51.** Lorenzetti, Zagatti, Galdelli, Foti, Radice, Stradella, Casinelli, De Cesaris, Formenti.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) esclusione di parametri di calcolo automatico di redditività da locazione per gli immobili sfitti.

17. 41. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

17. 46 (Nuova formulazione). Piccolo, Repetto, Frigato, Guarino, Pistone.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti.

17. 50. Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni competenti, per l'acquisizione del parere che deve essere reso entro quarantacinque giorni dalla comunicazione.

17. 42. Berruti, Conte, Leone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del parere, *aggiungere la seguente:* vincolante

17. 11. Giordano, Bonato.

Sopprimere il comma 3.

* **17. 8.** Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 3.

* **17. 10.** Giordano, Bonato.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al

comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

17. 47. Piccolo, Repetto, Paissan, Guarino, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* un anno.

17. 9. Volontè, Tassone.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: relativo reddito *aggiungere la seguente:* complessivo

17. 78. Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Pepe.

Al comma 5, sostituire le parole: fino a lire 1.100.000, *con le seguenti:* fino a lire 1.400.000

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. La deduzione di cui al comma 5 non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

17. 73. Contento.

Al comma 5, sostituire le parole : fino a lire 1.100.000 *con le seguenti:* fino a lire 1.400.000.

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

17. 76. Molgora.

Al comma 5 sostituire le parole: fino a lire 1.100.000 con le seguenti: fino a lire 1.400.000.

Segue compensazione del Gruppo U.D.R.

17. 5. Manzione, Acierno, Angeloni.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Rientrano tra le pertinenze anche i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

17. 72. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Rientrano tra le pertinenze anche i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza purché inferiori a duecento metri quadrati.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

17. 71. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

* **17. 48.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Pepe Giovanni, Contento, Marengo, Fino, Armani.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo U.D.R.

* **17. 2.** Acierno, Angeloni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni e delle deduzioni, sono considerate abitazioni principali anche quelle che, pur non direttamente utilizzate dal contribuente, rappresentano l'unica proprietà dello stesso. Le agevolazioni e le deduzioni si applicano a condizione che l'abitazione sia stata concessa in locazione.

Segue compensazione del Gruppo U.D.R.

17. 3. Manzione, Acierno, Angeloni.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« *7-bis.* Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo d'imposta. »

Conseguentemente al comma 9, sostituire le parole da: di cui ai commi, fino a: per l'anno 2000, con le seguenti: di cui ai commi 7, 7-bis e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000« .

17. 88. La Commissione

Al comma 8, sostituire le parole: secondo la procedura di cui al comma 2, con le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

17. 20. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Al comma 8 sostituire la parola: 300, con la seguente: 1000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 21. Giordano, Bonato, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *9-bis.* Nell'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504, le parole: «un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.

17. 89. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che le agevolazioni ivi previste sono accordate anche qualora l'acquirente abbia già usufruito in passato, a qualsiasi titolo, dei benefici fiscali legati all'acquisto di un immobile, a condizione che l'immobile per il quale detti benefici sono stati ottenuti sia stato nel frattempo alienato.

17. 64. Guarino, Pistone, Piccolo, Tarditi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17. 03 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: né quello dell'attività

0. 17. 03. 1. Antonio Pepe, Giovanni Pace.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Le disposizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nonché quelle di cui alla lettera b), del comma 1, e del comma 1-ter, dell'articolo 13-bis del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativamente all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si interpretano nel senso che per i militari in servizio permanente per la Guardia di finanza e per le forze di polizia non è richiesto il requisito della residenza.

17. 03 La Commissione.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. La data del 1° gennaio 2000 di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, stabilita dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138, è prorogata al 1° gennaio 2002.

17. 01. Volontè, Tassone.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 27 agosto 1969, acquisiti dai militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti dalla lettera a) del comma 1 della nota II-bis, all'articolo 1 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 700 milioni per l'anno 1999 e lire 1.400 milioni per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

17. 02. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona.

17. 04. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di ICI).

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento », sono sostituite dalle seguenti: « al fine di agevolare il pagamento, il concessionario, ovvero il comune in caso di riscossione diretta, inviano

ai contribuenti che nel periodo di imposta precedente ne abbiano fatto uso, moduli prestampati per il versamento ».

17. 05. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. La detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 400 milioni per l'anno 1999 e lire 800 milioni per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

17. 07. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

n. 1. Conte.

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera *c*), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-*novies*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 1. Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con

modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 2. Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

**Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

n. 3. Molgora.

Compensazione del Gruppo U.D.R.

Alla tabella C,

Presidenza del Consiglio dei ministri:

Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: - 300.000;

2000: - 300.000;

2001: - 300.000.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):

1999: - 100.000;

2000: - 100.000;

2001: - 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):

1999: - 150.000;

2000: - 150.000;

2001: - 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):

1999: - 400.000;

2000: - 400.000;

2001: - 400.000.

n. 1.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del

mezzo di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

n. 1. Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

n. 2. Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione. ».

n. 3. Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

n. 4. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

n. 5. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

n. 6. Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

n. 7. Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono

sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

n. 8. Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

n. 9. Giordano, Bonato.

Compensazioni del Gruppo Misto - Rinovamento Italiano Popolari d'Europa

Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.

n. 1. Volontè, Tassone.

Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.

n. 2. Volontè, Tassone.

Alla tabella C,

Presidenza del Consiglio dei ministri:

Legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina negli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603,

6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: - 300.000;

2000: - 300.000;

2001: - 300.000.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale - cap. 7900):

1999: - 100.000;

2000: - 100.000;

2001: - 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con mo-

dificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente - cap. 7056):

1999: - 150.000;

2000: - 150.000;

2001: - 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1. Ricerca scientifica - cap. 7536):

1999: - 400.000;

2000: - 400.000;

2001: - 400.000.

n. 3. Volontè, Tassone.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Investimenti all'estero degli imprenditori italiani)

CONTENTO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del tesoro, nei giorni scorsi, ha duramente criticato gli imprenditori italiani, colpevoli di aver dirottato investimenti per migliaia di miliardi all'estero;

le condizioni per gli investimenti in altri paesi sono ovviamente oggetto di un confronto tra i sistemi economici proprio al fine di consentire valutazioni circa la maggiore o minore opportunità degli stessi investimenti;

nonostante il patto sociale siglato sul finire del 1998, le condizioni per gli investimenti in Italia non hanno subito modifiche sostanziali;

le responsabilità degli indirizzi di politica economica fanno capo al Governo —:

se ritenga corretto escludere da ogni responsabilità l'azione del Governo condividendo quindi il giudizio critico espresso dal Ministro del tesoro nei confronti degli imprenditori italiani. (3-03772)

(27 aprile 1999)

(Sezione 2 – Iniziative a sostegno del turismo in Puglia)

ANGELICI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con inca-*

rico per il turismo. — Per sapere — premesso che:

la guerra del Kosovo sta provocando una crisi assai grave e pesante nell'economia pugliese, in modo particolare nel settore turistico, che costituisce uno dei settori portanti della regione;

le popolazioni pugliesi hanno risposto al complesso e drammatico fenomeno dei clandestini in fuga dai loro paesi con generosità e con manifestazioni di solidarietà apprezzate a tal punto che da più parti, in Italia e all'estero, è stata avanzata la proposta di assegnare alla gente del Salento il premio Nobel per la pace; ciò nondimeno la Puglia si trova di fatto ad essere una regione di frontiera, con tutte le conseguenze che ciò determina, senza che tale condizione gli sia concretamente riconosciuta con contropartite in termini di sgravi fiscali o aiuti economici in qualche modo risarcitori —:

se non ritenga di assumere immediate e idonee iniziative per risollevare uno dei settori portanti dell'economia pugliese, obiettivamente sottoposto ad una prova assai dura e preoccupante. (3-03764)

(27 aprile 1999)

DI CAPUA e MAGGI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni anni le coste pugliesi sono teatro di un fenomeno migratorio di vaste e gravi proporzioni che interessa popolazioni prevalentemente balcaniche;

negli ultimi tempi tale situazione è resa più drammatica dalle operazioni di pulizia etnica operata nel Kosovo e dalle azioni belliche in atto da parte serba e delle forze Nato;

il turismo pugliese sta risentendo gravemente delle conseguenze di tali eventi, e la stessa economia della regione Puglia subisce negativi riflessi per il forte condizionamento di questo suo decisivo settore —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per sostenere il settore turistico pugliese così pesantemente condizionato dagli eventi citati. (3-03765)

(27 aprile 1999)

(Sezione 3 — Rinnovo del contratto dei metalmeccanici)

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la vertenza sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici si protrae da mesi senza alcun risultato e nella assoluta latitanza del Governo;

dopo gli incontri svoltisi presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Federmeccanica è tornata a irrigidirsi sulle proposte sindacali relative agli aumenti salariali e alla riduzione dell'orario di lavoro —:

quali impegni intenda prendere il Governo perché — in considerazione degli esiti assai scarsi del patto sociale, anche in conseguenza delle rigide posizioni assunte al proposito della Confindustria che il Governo deve illustrare — si giunga rapidamente alla chiusura della vertenza contrattuale mediante l'accoglimento integrale da parte della Federmeccanica della piattaforma sindacale in tutti i suoi aspetti economici e normativi. (3-03766)

(27 aprile 1999)

(Sezione 4 — Recupero dei contributi sospesi in occasione del sisma nelle Marche e in Umbria)

GALDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del 9 marzo 1999, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1999, definisce le modalità circa il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione della crisi sismica che ha colpito le regioni Marche e Umbria a partire dal 26 settembre 1997;

tali modalità appaiono oltremodo penalizzanti per lavoratori e imprese, in quanto prevedono un tempo troppo breve e in quanto le retroattività partono dal febbraio 1999;

l'emergenza non è definitivamente terminata e la ricostruzione è appena iniziata —:

se intenda riconsiderare, per le motivazioni su esposte, le determinazioni assunte in merito e, quindi, far iniziare il recupero delle somme non versate a partire dal prossimo 31 gennaio del 2000, prevedendo una congrua rateizzazione soprattutto per i redditi più bassi. (3-03767)

(27 aprile 1999)

(Sezione 5 — Pareri di organi del ministero su opere del comune di Milano)

MAIOLO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il ministero per i beni e le attività culturali, tramite il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, ha espresso in data 10 marzo 1999 parere negativo sulla realizzazione della cancellata di recinzione del Parco delle basiliche di Milano da parte del comune;

il ministero per i beni e le attività culturali, tramite la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, aveva espresso in data 21 ottobre 1998; parere favorevole alla realizzazione della cancellata di recinzione del Parco delle basiliche di Milano;

le motivazioni con cui i due organi hanno espresso pareri opposti sono radicalmente divergenti. La soprintendenza sostiene che la recinzione non è « pregiudizievole del godimento delle basiliche dalle visuali prospettive degli spazi pubblici al contorno », mentre l'altro organismo sostiene che « non si ravvisa l'opportunità di una recinzione, anche in relazione al fatto che essa limiterebbe la percezione visiva di elementi architettonici di particolare rilevanza quale l'abside delle basiliche di San Lorenzo e San Eustorgio »;

la decisione dell'organismo centrale sembra essere vincolante —:

se il Ministro interrogato, nella conduzione della vicenda, non abbia interferito nell'autonomia decisionale di un consiglio comunale e degli organismi territoriali del suo stesso ministero. (3-03768)

(27 aprile 1999)

(Sezione 6 — Partecipazione di atleti disabili a competizioni sportive)

BORGHEZIO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il caso di Mauro, un ragazzo diciassettenne portatore di *handicap* e per questo fatto escluso vergognosamente dalla selezione per i Campionati nazionali di pattinaggio, disciplina sportiva nella quale Mauro eccelle, pone il problema di una discriminazione ingiusta e certamente incostituzionale ai danni degli sportivi portatori di *handicap* mentale —:

quali concrete ed urgenti misure il Governo intenda attuare per rimuovere

con la massima urgenza gli ostacoli anche normativi che discriminano in maniera ingiusta coloro che, come portatori di *handicap*, dovrebbero ricevere dallo Stato e dal suo ordinamento tutela e non ulteriore emarginazione. (3-03769)

(27 aprile 1999)

BATTAGLIA, GUERRA e DEDONI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* Per sapere — premesso che:

Mauro Muscas, giovane pattinatore di Cagliari affetto da sindrome di *down*, pur avendo conseguito ottimi risultati sul piano tecnico è stato escluso dalle competenti autorità medico-sportive dalla partecipazione alle normali attività agonistiche;

non risulta che l'atleta sia affetto da patologie o limitazioni tali da renderlo inidoneo;

le autorità sportive si sono attenute al decreto del ministero della sanità del 18 febbraio 1982, che, con criteri a giudizio dell'interrogante inadeguati e viziati dal pregiudizio, consente agli *handicappati* psichici l'accesso alle sole competizioni tra disabili;

ciò contrasta tanto con le disposizioni della legge n. 104, quanto, soprattutto, con il forte sviluppo qualitativo e quantitativo della pratica sportiva fra i disabili —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, in collaborazione con le autorità sportive, per consentire agli atleti disabili idonei di partecipare alle normali competizioni sportive. (3-03770)

(27 aprile 1999)

ANGELONI e MANZIONE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

al giovane Mauro Muscas, campione di pattinaggio artistico su rotelle, con bril-

lanti risultati nella specialità sportiva, verrebbe impedito per difficoltà burocratiche di continuare a partecipare alle gare sportive per ragioni di carattere medico, essendo affetto da sindrome di *down*;

le sue difficoltà fisiche non gli hanno impedito finora di misurarsi con le prestazioni sportive di giovani atleti come lui, cosa che avverrebbe con una applicazione

rigorosa quanto assurda della legislazione vigente —:

se il Governo non ritenga di intervenire urgentemente per rimuovere tale incomprensibile ed incongruente disposizione burocratica che impedisce ad un portatore di *handicap* di proseguire nella attività agonistica liberamente, penalizzandolo doppiamente sia come persona che rispetto alle capacità sportive. (3-03771)

(27 aprile 1999)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1999, N. 64, RECANTE
DISCIPLINA TRANSITORIA PER I TERMINI DI DEPO-
SITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DAL SE-
CONDO COMMA DELL'ARTICOLO 567 DEL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE (5829)**

(A.C. 5829 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-bis (Norma transitoria) — 1. Il termine per l'allegazione della docu-

mentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999. ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5829 — sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. 1. Per le procedure esecutive pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarate estinte per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e da tale dichiarazione inizia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione ».

(A.C. 5829 — sezione 3)EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTI-
COLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-bis.

Al comma 1 sostituire le parole: Per le procedure esecutive *con le seguenti:* Per i procedimenti esecutivi.

1-bis. 1. La Commissione.

Al comma 1 sostituire dalle parole: e da tale dichiarazione inizia *fino alla fine, con le seguenti:* e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

1-bis. 2. La Commissione.